

Disegno di legge “Valorizzazione, promozione e tutela degli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico”

Art. 1 – Finalità

1. La Regione Campania promuove la conservazione e la valorizzazione degli arboreti storici e tradizionali caratterizzanti aree determinate ad elevato valore paesaggistico e dei territori dove essi insistono e ne tutela la tradizionale coltura, ivi compresi i terrazzamenti e le sistemazioni idraulico – agrarie, i prodotti delle piante e da essi derivati, compreso il legno, per le loro caratteristiche di unicità e di pregio.
2. Sono riconosciuti arboreti storici e tradizionali:
 - a) l’oliveto della varietà Pisciotana;
 - b) i vigneti della varietà Asprinio allevati ad alberata su supporto vivo;
 - c) i limoneti delle varietà Sfusato di Amalfi e suoi sinonimi e Ovale di Sorrento e suoi sinonimi, allevati a “pergolato sorrentino” o forme similari.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Gli oliveti storici e tradizionali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), ricadono nei comuni appartenenti ai Sistemi Territoriali di Sviluppo A5 “Lambro e Mingardo” e A6 “Bussento”, come individuati dalla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale).
2. I Vigneti Storici e tradizionali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ricadono nell’areale definito dal disciplinare della DOC Asprinio di Aversa.
3. I limoneti storici e tradizionali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), ricadono nell’areale definito di disciplinari delle IGP Limone Costa D’Amalfi e Limone di Sorrento”.
4. Gli interventi di manutenzione a scopo produttivo, potatura e sfoltimento della chioma, nelle more dell’approvazione del Regolamento di cui all’articolo 6, sono eseguiti nel rispetto dei criteri agronomici ispirati al buon senso ed alla salute delle piante.

Art. 3 - Attività di valorizzazione e sostegno

1. La Regione ritiene prioritari il mantenimento, il recupero e l’incremento della coltura, il miglioramento delle condizioni dell’occupazione e dello sviluppo di nuove imprese, al fine principale della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale di tutta l’area interessata, riconoscendo agli arboreti storici e tradizionali di cui agli articoli 1 e 2 un ruolo fondamentale nella formazione del paesaggio, e quindi dell’attrattività turistica dell’area stessa, nonché di salvaguardia e prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi.
2. La Regione sostiene le attività di gestione e manutenzione degli arboreti storici e tradizionali nell’ambito delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, integrandole nei relativi programmi e prevedendo specifiche misure di incentivazione.
3. Per assicurare il mantenimento degli arboreti storici e tradizionali e dei territori di cui all’articolo 1, la Regione promuove una specifica progettazione, compatibile con la programmazione dei diversi fondi, che sostenga l’armonico sviluppo della filiera locale, nei suoi aspetti occupazionali, paesaggistici, produttivi, ecosistemici.
4. La Regione assicura la realizzazione di iniziative volte a favorire la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, della tipicità, dell’origine, dei metodi tradizionali di lavorazione e delle modalità di conservazione dei prodotti, promuovendo la tracciabilità e la valorizzazione delle filiere di cui all’art. 2. A tal fine, garantisce il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera

produttiva nelle attività di promozione e commercializzazione, allo scopo di incrementare il consumo dei prodotti sia sul territorio nazionale sia all'estero.

Art. 4 - Consorzi di filiera

1. Chiunque abbia un legittimo titolo di possesso e coltivi attivamente, anche con finalità non economiche, gli arboreti di cui all'articolo 1, le aziende appartenenti alla filiera direttamente ed indirettamente, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi ecosistemici e di sostituzione, gli organismi ed enti afferenti al sistema della conoscenza, possono costituire, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, consorzi e società consortili il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale, nonché la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Lo statuto dei consorzi o delle altre forme societarie prevede espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva.

Art. 5 - Contributi alla conoscenza ed alla valorizzazione

1. Per il perseguimento di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, è concesso ai consorzi e alle altre forme societarie di cui all'articolo 4, un contributo finalizzato alla divulgazione delle conoscenze scientifiche, all'organizzazione di fiere ed esposizioni, ovvero alla partecipazione a manifestazioni di settore sulla base di attività annuali programmate e documentabili.
2. Le attività di promozione e valorizzazione, inoltre, sono tese ad esaltare la tracciabilità del prodotto e le previste forme di controllo lungo tutta la filiera.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo sono soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato in regime de minimis, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
4. La struttura amministrativa regionale responsabile delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3 commi 1, 2 e 3, e all'articolo 5, commi 1 e 2 è la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Art. 6 – Regolamento

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale adotta apposito regolamento con cui si provvede a:
 - a) individuare, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, la tipologia di beneficiario e di soggetto intermedio dei programmi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) definire i criteri agronomici di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 7 – Concessione dei contributi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, individuando i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di contributo, la documentazione minima e i criteri di selezione delle istanze.

Art. 8 - Norme finanziarie e norme finali

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in euro 150.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, ed euro 100.000,00 per quanto previsto dall'articolo 5, si provvede per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2025-2027 della Regione Campania. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).